



ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BAZZANO APS

via Contessa Matilde N° 10 40053 Valsamoggia Località Bazzano (BO)
Codice fiscale 80094910371 Partita IVA 01638761203

Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci del 10 novembre 2022

Alle ore alle ore 20:30 del giorno 10 novembre 2022 si è riunita presso la sede del Centro Sociale Cassanelli di Valsamoggia Località Bazzano, l'Assemblea straordinaria generale dei soci dell'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BAZZANO APS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo Statuto dell'Associazione alla luce dei motivi ostativi emersi nel procedimento di trasmigrazione dei dati al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Valter Ferrari, coadiuvato dalla Segretaria estensore Sig.ra Laura Vincenzi.

Il Presidente, constatata la presenza di n° 45 associati su un totale complessivo di n° 107 associati e verificata la regolarità e validità in seconda convocazione dell'Assemblea, procede all'illustrazione del primo punto all'ordine del giorno rilevando che è indispensabile modificare l'attuale Statuto in quanto nell'analisi relativa alla trasmigrazione al R.U.N.T.S. sono emersi motivi ostativi legati ad alcune clausole che non risultano conformi alla normativa vigente; indicando quindi i punti dello Statuto che necessitano di modifica.

Il Presidente propone quindi di:

- a) sostituire integralmente lo statuto in vigore con quello allegato al presente verbale.

Dopo una breve discussione il Presidente invita l'Assemblea ad esprimere il proprio voto sulla proposta.

L'Assemblea ad una unanimità delibera di adottare il nuovo statuto che letto ed approvato articolo per articolo e nel suo insieme, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Si dà mandato al Presidente o ad un suo delegato di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo come sancito dall'art. 82 comma 5, del D. Lgs. 117/2017; richiedendo l'esenzione delle imposte di Registrazione in virtù dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017; nonché di provvedere all'invio della documentazione aggiornata alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare Settore Politiche Sociali, di Inclusione e Pari Opportunità -UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DELTERZO SETTORE-

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 22:10, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente della seduta

Valter Ferrari

La Segretaria

Laura Vincenzi

10
7326 3
E
Registrazione al R.U.N.T.S.

ALLEGATO A - STATUTO

ASSOCIAZIONE "PRO LOCO DI BAZZANO APS"

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

Si è costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile l'Associazione non riconosciuta senza finalità di lucro denominata "Associazione Pro Loco di Bazzano APS" (d'ora in avanti **Associazione**) con sede in Valsamoggia frazione Bazzano, Via Contessa Matilde, n. 10.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e, per tale motivo, potrà essere sciolta in qualunque momento con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 2 Scopi dell'Associazione

La Pro Loco è un'Associazione di promozione sociale, democratica ed apartitica volta alla promozione ed alla tutela del territorio del Comune di Valsamoggia frazione di Bazzano, attraverso la conservazione e la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali nonché il miglioramento delle caratteristiche e delle condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

In particolare, per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione si propone di svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) riunire attorno a sé tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico della località;
- b) tutelare e promuovere il territorio e le sue peculiarità economiche, sociali, culturali e turistiche;
- c) promuovere e facilitare il movimento turistico, rendendo il soggiorno piacevole quanto più possibile, incoraggiando il miglioramento dei servizi pubblici;
- d) promuovere ed organizzare iniziative e manifestazioni per la conoscenza e la valorizzazione paesaggistica, urbanistica e ambientale della località;
- e) favorire attività volte agli scambi culturali e sociali;
- f) valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale del territorio locale;
- g) tutelare e promuovere le tradizioni locali;
- h) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative e manifestazioni in genere e, in particolare, convegni, incontri, fiere, escursioni, il tutto finalizzato alla promozione della comunità e al suo sviluppo sociale, incentivando la consapevolezza a partecipare alla vita collettiva;

- i) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione locale anche in collaborazione con gli Enti pubblici e le altre associazioni presenti nel territorio;
- j) sviluppare il turismo sociale, la promozione turistica di interesse locale nonché l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio.

L'Associazione può, inoltre, svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale in conformità con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività, che verranno nel caso deliberate di volta in volta dal Consiglio Direttivo, deve essere documentato nel bilancio o rendiconto.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione si avvale dell'attività di volontariato dei propri associati nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di annotare in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto a riguardo dal Codice del Terzo Settore.

Luciano Palato

Reservat

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Art. 3 - Statuto e Regolamento

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali, dal Codice del Terzo Settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'eventuale Regolamento interno, proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci, disciplina, in armonia col presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

Clara Antonjano

Art. 4 – Adesione alla Associazione

Possono aderire, senza alcuna discriminazione, tutti i cittadini che condividendo le finalità della Associazione si impegnano a realizzarle. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo da parte del richiedente contenente i propri dati anagrafici e l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, seguendo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, delibera l'ammissione o rigetto della domanda. In caso di diniego la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni. Quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

Federica

L'adesione dell'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

La qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

I soci della Pro Loco si distinguono in:

- a) Soci Ordinari;
- d) Soci Onorari.

Sono *Soci Ordinari* coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel Comune ed altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco.

Sono *Soci Onorari* i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.

Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- a mantenere sempre un comportamento corretto verso l'Associazione e verso gli altri soci;
- a versare la quota associativa nei limiti e nei modi fissati dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

Uscita Pro Loco

Ferraro

- a partecipare alle Assemblee con diritto di voto in particolar modo per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- se maggiorenni, ad accedere alle cariche sociali nei modi e nei termini previsti dal presente statuto;
- di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- di esaminare i libri sociali obbligatori previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai libri sociali potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tale sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di loro indebita rivelazione e/o utilizzo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione. In particolare il versamento della quota non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio viene meno per:

- a) causa di morte;

- b) recesso;
- c) per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dal sollecito;
- d) esclusione.

Il diritto di recesso da parte dell'associato deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo; il recesso avrà effetto immediato.

L'esclusione potrà essere pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto atti disonorevoli; abbia mancato ai doveri sociali; abbia tenuto comportamenti costituenti violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione o comunque in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione; abbia infine danneggiato in qualunque modo l'interesse morale o materiale, nonché il prestigio ed il buon nome dell'Associazione. La decisione del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificata dall'Assemblea ordinaria o straordinaria nella prima convocazione utile. La delibera consiliare di esclusione dovrà essere preceduta dall'invio al socio di una comunicazione scritta, contenente la contestazione dei comportamenti legittimanti l'esclusione, da inviarsi al domicilio indicato dal socio all'atto dell'iscrizione almeno dieci giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo stesso. Il socio avrà facoltà di depositare presso la sede sociale, almeno tre giorni prima della data fissata per la convocazione del Consiglio Direttivo, scritti difensivi.

I soci recedenti, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere all'Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 – Patrimonio e Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche, le entrate e le rendite comunque conseguite.

Uscito con carta

Forcedo

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti e di istituzioni pubbliche, della Comunità Europea o di Organismi internazionali anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) entrate da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi anche derivanti dall'esercizio di attività commerciali, artigianali o agricole svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali, oppure da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- f) ricavato di sottoscrizioni e raccolta pubblica di fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini statutari;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione di promozione sociale.

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Il patrimonio dell'Associazione, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Uscita Pro loco

Ferretti

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi obbligatori dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. l'Organo di amministrazione: il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Tesoriere o/e Segretario ove eletti;
5. l'Organo di Controllo ove eletto;
6. l'Organo di Revisione ove eletto.

I membri degli organi direttivi ed i collaboratori svolgono le loro funzioni a titolo volontario e gratuito. Potranno essere solo rimborsate le spese effettivamente sostenute dai volontari per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – l'Assemblea dei Soci

L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti soci e può essere Ordinaria o Straordinaria. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea è indetta dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio sociale o rendiconto per cassa e il bilancio preventivo; è presieduta dal Presidente stesso o da suo delegato e viene convocata con un preavviso minimo di quindici giorni mediante avviso scritto affisso nella bacheca dell'Associazione ovvero spedito tramite posta o e-mail. La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche per richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve indicare la data sia della prima che della seconda convocazione che devono essere indette a distanza di almeno 24 ore.

Ulee Curi. Bazzano

Severino

I soci possono farsi rappresentare da altri soci, ma ogni socio non potrà avere più di una delega. Le decisioni avvengono con voto palese, salvo la richiesta proveniente da almeno 1/5 dell'Assemblea rivolta a chiedere il voto segreto.

Le deliberazioni Assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto a cura del Segretario se eletto o in alternativa nominato di volta in volta dall'Assemblea. Il verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea può essere consultato da tutti i soci.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, verrà quindi fatta salva la parte di lavoro svolta e saranno considerate valide le delibere già approvate fino al momento della sospensione.

a) **L'Assemblea Ordinaria** è valida con la presenza (personalmente o per delega) della metà più uno dei soci in prima convocazione ed è valida qualsiasi sia il numero dei presenti in seconda convocazione. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- programma e approva il piano annuale di lavoro e altre singole iniziative secondo le proposte e i risultati del relativo dibattito;
- approva il bilancio sociale o rendiconto per cassa delle attività annuali, che è obbligatoriamente predisposto dal Consiglio Direttivo e dal quale devono risultare i beni e i contributi ricevuti;
- approva gli eventuali Regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo di volta in volta in occasione della nomina tenendo conto delle esigenze emergenti;

Clara Cenni Pizzuto

Ferravilla

- nomina e revoca il Consiglio Direttivo eleggendo tra i soci, con almeno un anno di attività di volontariato all'interno dell'Associazione, i componenti che possono autocandidarsi o essere proposti dall'Assemblea;
- ratifica l'esclusione dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo;
- ratifica la sostituzione di eventuali componenti del Consiglio Direttivo decaduti o dimessi durante il mandato;
- verifica le attività del Consiglio Direttivo, che può sciogliere qualora lo stesso violi gravemente i principi fissati dal presente Regolamento;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o l'Organo di Revisione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

b) **L'Assemblea Straordinaria** ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- deliberare l'eventuale trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria convocata per la modifica dello Statuto si ritiene validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati mediante delega almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione quando sia presente o rappresentati mediante delega almeno un terzo dei soci. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole dei due terzi dei presenti o dei soci rappresentati.

La delibera di scioglimento, di trasformazione, di fusione o di scissione dell'Associazione è valida solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti nell'apposito libro dei soci.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio è composto, a scelta dell'Assemblea, da un numero minimo di cinque a un numero massimo di tredici membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. I componenti durano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

I componenti del Consiglio, per poter esser eletti dall'Assemblea, devono aver svolto almeno un anno di attività di volontariato all'interno dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso. Il Consiglio è convocato con avviso scritto (inviato tramite posta o e-mail) per la comunicazione dell'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In difetto di tali formalità il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i componenti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi membri e per accettazione unanime il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Uscio Amministratore

Federica

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a voto palese con la maggioranza assoluta dei presenti.

Delle sedute e relative deliberazioni viene redatto apposito verbale a cura del Segretario se eletto o in alternativa scelto di volta in volta fra i componenti del Consiglio Direttivo. Lo stesso verbale controfirmato dal Segretario e dal Presidente, rimane depositato presso l'Associazione nell'apposito libro dei verbali.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le deliberazioni già approvate fino al momento della sospensione saranno considerate valide.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi sanciti dall'Assemblea, in particolare il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- proporre all'Assemblea per l'approvazione eventuali Regolamenti interni;
- eleggere al suo interno, nella prima riunione, il Presidente e il Vicepresidente;
- nominare l'eventuale Tesoriere;
- nominare l'eventuale Segretario;
- deliberare sulle richieste di ammissione dei nuovi aderenti all'Associazione;
- predisporre annualmente il bilancio sociale o il rendiconto per cassa;
- determinare la quota associativa annuale;

Usciamo Paoletto

Ferraro

- costituire eventuali commissioni o gruppi di lavoro per una più efficace gestione delle attività promosse dall'Associazione, di iniziative singole o di settore, avvalendosi anche di persone esterne al Consiglio Direttivo;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- deliberare sulle esclusioni dei soci salvo ratifica da parte dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 11 – Decadenza del Consiglio Direttivo

Può essere dichiarato decaduto qualsiasi componente del Consiglio Direttivo qualora effettui tre assenze consecutive ingiustificate.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare tale modalità il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva assemblea dei soci a cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano d'età.

Usciamo fuori

Forza tutti

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi; al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- a) convocare e presiedere le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) verificare il rispetto dello Statuto e degli eventuali Regolamenti;
- d) sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso i locali dell'Associazione;
- e) assumere nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo entro il termine improrogabile di dieci giorni.

In caso d'impedimento o di assenza temporanea del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

Art. 13 - Il Tesoriere e il Segretario

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo nomini il Tesoriere, lo stesso dura in carica tre anni e può essere rieletto. Se tra i membri del Consiglio Direttivo non ci sono consiglieri idonei a ricoprire tale incarico, il Consiglio stesso provvederà a nominare una persona giudicata moralmente e tecnicamente adeguata. La persona nominata può partecipare al Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Al Tesoriere spetta la gestione della cassa e la tenuta della contabilità dell'Associazione nonché la predisposizione dal punto di vista tecnico del bilancio sociale o rendiconto per cassa e del bilancio preventivo.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo nomini il Segretario, lo stesso dura in carica tre anni e può essere rieletto. Al Segretario sono affidati i seguenti compiti:

- tenere ed aggiornare il registro dei soci;

Uscito dalla

forza della

- redigere e conservare i verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva;
- provvede alla convocazione del Consiglio e dell'Assemblea secondo gli ordini del Presidente;
- curare il disbrigo della corrispondenza;
- controfirmare tutti gli atti sociali.

Art. 14 – Organo di Controllo

È nominato dall'Assemblea nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro e rimane in carica 3 anni e può essere rieleggibile.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il revisore decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. Il membro dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli inoltre non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

Uscito dalla pagina

Forza Italia

- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.15 Organo di Revisione

L'organo di revisione, qualora nominato nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 3 anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Uccellini Paolo

Ferravilla

Art. 16 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 17 – Bilancio sociale o Rendiconto per cassa

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi del Codice del Terzo Settore o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, provvede a trasmettere, per opportuna conoscenza, gli atti all'Amministrazione Comunale.

Uscen. Paoletto

Ferravanti

Art. 18 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto dal Presidente del Tribunale di Bologna.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte ritiene di aver subito il pregiudizio o ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

L'arbitrato avrà sede in Bologna, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come arbitrato irrituale.

Art. 19 - Scioglimento e divieto di distribuzione utili

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti nell'apposito libro dei soci.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20 Invio alle leggi

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore, alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Uscito da Banca

[Signature]

AGENZIA PER LE ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE
E
Registrato al n. 10 7324 serie 3



27/11/2022